

REPUBBLICA ITALIANA

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto il Decreto in data 10 settembre 1951, n. 3183/15947, del Presidente di Zona dell'ex Governo Militare Alleato del Territorio di Trieste, concernente il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto dell'Associazione «Lega Nazionale» di Trieste;

Visti i verbali dell'Assemblea generale dei delegati della Lega suddetta, in data 8 giugno 1957 e 15 luglio 1959, rispettivamente nn. 7349 e 16637 di repertorio, a rogito del dott. Giovanni Tomasi, notaio in Trieste, ed il verbale dell'Assemblea medesima in data 12 marzo 1964, n. 2978 di repertorio, a rogito del dott. Luciano Pellegrini, notaio in detta città, relativi alle modifiche dello statuto sociale;

Visto l'art. 12 e seguenti del Codice Civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione;



### DECRETA :

#### Art. 1

Lo statuto dell'Associazione «Lega Nazionale», con sede in Trieste, approvato con Decreto del Presidente di Zona del Territorio di Trieste in data 10 settembre 1951, n. 3183/15947, è abrogato.

#### Art. 2

E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione «Lega Nazionale», annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1964 n° 1474

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
IL PRESIDENTE DEL SENATO

fto Merzagora

ofto

Gui



*M. P. L.*

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE  
«LEGA NAZIONALE» CON SEDE IN TRIESTE

*Costituzione e scopo*

Art. 1

E ricostituita l'Associazione denominata «Lega Nazionale», fondata nel 1891 a Trieste.

Art. 2

Scopo dell'Associazione è di perpetuare e promuovere ovunque la conoscenza, lo studio, l'amore e la difesa della lingua, delle tradizioni e della civiltà italiana della Venezia Giulia.

A tal fine l'Associazione svolge, indipendente da qualsiasi partito od organizzazione di parte, attività soprattutto culturali, educative, assistenziali ricreative.

Art. 3


I mezzi patrimoniali della Lega Nazionale per il conseguimento degli scopi sociali sono:

- a) gli immobili ed i mobili di attuale proprietà e quelli che potranno pervenirle successivamente a qualsiasi titolo;
- b) i canoni dei soci;
- c) le contribuzioni volontarie;
- d) i lasciti e le donazioni.

L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Art. 4

La sede centrale della Lega Nazionale è a Trieste. Sezioni e Gruppi possono essere costituiti sotto l'egida della sede centrale, nella Venezia Giulia e in ogni altra parte d'Italia; all'estero possono essere costituite Delegazioni.



La Lega Nazionale può dar vita ad organizzazioni dipendenti che giovinno al conseguimento dei fini sociali.

### Soci

#### Art. 5

Possono far parte della Lega Nazionale tutti i cittadini italiani che aderiscono alle finalità dell'Associazione. L'accettazione di cittadini stranieri o apolidi deve essere deliberata dal Consiglio direttivo centrale.

#### Art. 6

I Soci si distinguono in:

- a) soci onorari;
- b) soci sostenitori (persone, enti o società);
- c) soci vitalizi;
- d) soci ordinari.

I soci onorari sono proclamati dall'Assemblea Generale dei Delegati su proposta del Consiglio direttivo centrale. I loro nomi e le motivazioni vengono trascritti su un Albo d'Onore della Lega Nazionale.

Sono soci sostenitori gli enti o le persone che versano spontaneamente un rilevante canone annuo, non inferiore a venti annualità della quota vigente.

Sono soci vitalizi coloro che versano «una tantum» un contributo di almeno cento annualità della quota vigente.

#### Art. 7

Ogni socio ha l'obbligo di favorire, secondo le proprie forze, gli scopi dell'Associazione e di pagare annualmente il canone sociale in misura non inferiore al minimo stabilito.

#### Art. 8

Per far parte della Lega Nazionale gli aspiranti devono presentare domanda scritta e firmata su modulo

appositamente predisposto. La domanda dovrà essere sottoscritta da due soci presentatori che garantiscono l'integrità morale del richiedente e la sincerità della sua adesione. Sulla domanda deliberano i Consigli direttivi locali; però il Consiglio direttivo centrale ha facoltà di annullare le deliberazioni insindacabilmente.

Sulle domande presentate alla sede centrale per Trieste decide la Giunta di Presidenza. L'ammissione di cittadini stranieri o apolidi è sempre deliberata dal Consiglio direttivo centrale.

#### Art. 9

La qualità di socio cessa:

- a) per rinuncia volontaria presentata alla Sezione, Gruppo o Delegazione, fermo restando l'obbligo di pagare il canone sociale per l'anno in corso;
- b) per morosità per un anno, dopo la messa in mora per iscritto;
- c) per esclusione dall'Associazione per indegnità o per violazione dei doveri statutari, proposta dal Consiglio direttivo centrale, su richiesta della Giunta di Presidenza o dei Consigli direttivi locali e deliberata dall'Assemblea dei Delegati.


#### Art. 10

Hanno diritto di voto tutti i soci delle categorie elencate all'art. 6 che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano al corrente col pagamento del canone sociale. Gli Enti e le Società votano con delega ad un proprio rappresentante. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni di tutte le categorie esclusi gli Enti e le Società.

#### Art. 11

L'attuazione delle finalità sociali è curata direttamente dalle Sezioni nel proprio ambito territoriale.

La Sede centrale assume la funzione di Sezione per i soci residenti a Trieste.



## Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea generale dei Delegati;
- b) Il Presidente della Lega Nazionale;
- c) Il Consiglio direttivo centrale e la Giunta di Presidenza;
- d) Il Collegio dei Probiviri;
- e) Il Collegio dei Sindaci;
- f) Le Assemblee, i Consigli direttivi e i Collegi dei Revisori delle Sezioni, Gruppi e Delegazioni.

I componenti di tali organi durano in carico tre anni e possono essere rieletti.

### *Assemblea generale dei delegati*

#### Art. 13

L'Assemblea generale dei Delegati rappresenta la universalità dei soci ed è il massimo organo deliberativo con poteri sovrani, salvo l'efficacia prevalente del « referendum » nei casi in cui essa stessa decida di indirlo.

L'Assemblea generale si compone di Delegati nella proporzione di uno ogni 400 soci elettori e frazione residua superiore a 100. Sezioni, Gruppi e Delegazioni che contino meno di 400 ma più di 100 soci elettori hanno diritto a un Delegato.

Sono membri di diritto dell'Assemblea generale i Presidenti emeriti e i soci onorari.

Non hanno diritto di voto nell'Assemblea i componenti del Consiglio direttivo centrale e del Collegio dei Sindaci uscenti di carica se non sono stati rieletti come Delegati. Concorrono all'elezione dei Delegati e sono eleggibili tutti i soci specificati all'art. 10.

Il voto deve essere diretto e segreto: nelle votazioni per l'elezione dei Delegati non sono ammesse deleghe.

L'elezione dei Delegati avviene secondo le norme fissate dall'apposito Regolamento.

#### Art. 14

L'Assemblea generale dei Delegati si riunisce almeno una volta all'anno nel primo semestre.



Può essere convocata dal Consiglio direttivo centrale ogni qualvolta lo ritenga o anche dal solo Presidente.

La convocazione è obbligatoria, entro 30 giorni, se richiesta per iscritto dal Collegio dei Sindaci o da una quinta parte dei Delegati o da un decimo degli associati, con indicazione degli argomenti da porre all'Ordine del Giorno.

#### Art. 15

L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

a) esaminare l'attività svolta e da svolgere dall'Associazione, esprimere il giudizio sull'operato degli organi direttivi e deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo dell'anno;


b) eleggere il Presidente della Lega Nazionale e, dal proprio seno, il Consiglio direttivo centrale, il Collegio dei Proviviri e il Collegio dei Sindaci;

c) stabilire l'ammontare minimo del canone sociale per i soci ordinari;

d) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;

e) approvare il regolamento interno;

f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.



#### Art. 16

L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. In difetto verrà riconvocata in altra giornata e sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione e della eventuale seconda convocazione dovrà essere inviato agli interessati ed alle Sedi delle Sezioni, Gruppi e Delegazioni almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.

Non potranno essere messi in discussione argomenti non portati dall'ordine del giorno.

#### Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Lega Nazionale; se egli è assente oppure ne faccia richiesta, la

Assemblea designa a presiedere un altro dei suoi componenti. Il Presidente dell'Assemblea chiama uno dei componenti a fungere da Segretario. L'Assemblea elegge tre scrutatori.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti, salvo per quelle previste all'art. 15 lettera f) per le quali è richiesta l'approvazione di un numero di Delegati che rappresentino almeno tre quarti dei soci, attribuendo a ciascun Delegato la rappresentanza di 400 soci.

Ognuno dei componenti dell'Assemblea ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può ricevere non più di tre deleghe scritte della propria Sezione Gruppo o Delegazione.

Tale facoltà è esclusa per i Delegati della Sezione di Trieste.

L'elezione delle cariche sociali avviene per voto diretto e segreto. Ogni componente dell'Assemblea potrà votare per un numero di candidati non superiore ai 4/5 degli eleggendi. Saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

#### Art. 18

Il verbale dell'Assemblea, trascritto nell'apposito libro, viene firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

#### Consiglio direttivo centrale

#### Art. 19

Il Consiglio direttivo centrale si compone del Presidente e di 24 membri eletti, oltre ai membri di diritto. Dei 24 membri eletti almeno un sesto dovrà essere scelto fra i Delegati delle Sezioni esistenti fuori della Provincia di Trieste.

Sono membri di diritto i Presidenti delle Sezioni che abbiano all'atto della convocazione dell'Assemblea almeno 3000 soci elettori, o, in caso di loro rinuncia, persona designata dai Consigli direttivi locali fra i Delegati delle rispettive Sezioni.

Il Consiglio direttivo elegge dal proprio seno due Vice presidenti e la Giunta di Presidenza; questa è composta dal Presidente, dai due Vice presidenti e da un numero di consiglieri che è in facoltà del Consiglio direttivo centrale di determinare.

Il Presidente ed i Vice presidenti assegnano nell'ambito della Giunta di Presidenza gli incarichi di Segretario Centrale, di Amministratore, di Tesoriere e altri. Se per qualsiasi motivo viene a mancare alcuno dei suoi membri, il Consiglio è validamente costituito finché sia in carica la maggioranza dei membri inizialmente eletti.

Art. 20

Il Consiglio direttivo centrale amministra il patrimonio della Lega, attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige la vita dell'Associazione, salvo le attribuzioni esclusive dell'Assemblea. Può nominare commissioni e aggregarvi anche soci ad esso estranei.

Tali commissioni operano nei limiti del mandato loro conferito e sotto la responsabilità del Consiglio che ne ratifica l'operato.

Art. 21


I sindaci possono assistere senza diritto di voto alle sedute del Consiglio direttivo centrale.

Art. 22

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono a maggioranza tra i presenti: in caso di parità è decisivo il voto di chi presiede.

Art. 23

La Giunta di Presidenza provvede all'esecuzione dei deliberati del Consiglio e all'ordinaria amministrazione nei limiti fissati dal Consiglio stesso. Per le deliberazioni della Giunta occorre la presenza di almeno 4 dei suoi componenti, inclusi necessariamente il Presidente o uno dei Vice presidenti.



In caso di urgenza ha facoltà di prendere deliberazioni da sottoporre alla ratifica del Consiglio direttivo centrale alla sua prima seduta.

Art. 24

Il Consiglio e la Giunta di Presidenza sono convocati per iscritto dal Presidente. Il Consiglio direttivo viene convocato due volte all'anno ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da non meno di un terzo dei componenti o dal Collegio dei Sindaci.

Art. 25

Al principio di ogni anno il Presidente redige la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta nell'anno precedente, di cui verrà inviata copia al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 26

I verbali del Consiglio, redatti dal Segretario, sono riportati in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso. Saranno compilati e trascritti in apposito libro anche i verbali della Giunta di Presidenza.

Art. 27

La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente. Le obbligazioni che comportino un onere finanziario non sono valide se non assunte dal Presidente o per esso da un Vice presidente congiuntamente con l'Amministratore.

*Collegio dei Proviviri*

Art. 28

Il Collegio dei Proviviri è composto di 9 membri di cui 5 effettivi e 4 supplenti, e giudica, in Collegio di non meno di 5, sentiti gli interessati, i ricorsi dei soci contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio direttivo centrale e dei Consigli direttivi delle Sezioni, dei Gruppi e



delle Delegazioni. Giudica altresì sulle questioni nascenti dai rapporti sociali che gli siano deferite dal Consiglio direttivo centrale.

Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno fra i suoi membri effettivi un Presidente e un Segretario.

*Collegio dei Sindaci*


Art. 29

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Esso elegge fra i membri effettivi il Presidente ed il Segretario.

Il Collegio ha la funzione di rivedere l'amministrazione patrimoniale e la gestione finanziaria dell'Associazione mediante verifiche della cassa ed esame dei registri contabili, dei libri e dei documenti sociali; vigila altresì sull'osservanza dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Collegio ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Consiglio direttivo centrale le sue osservazioni.

Il Collegio presenta all'Assemblea la sua relazione sul bilancio consuntivo dell'anno precedente. Esso redige in apposito libro i verbali delle sue sedute.



*Sezioni, Gruppi e Delegazioni*

Art. 30

Il Consiglio direttivo centrale può costituire Gruppi nella località in cui risiedono almeno 30 soci. I Gruppi possono essere elevati a Sezione, a giudizio del Consiglio direttivo centrale, nella località ove esistano almeno 200 soci elettori. Il Consiglio direttivo centrale determina la zona e i Gruppi di competenza di ogni singola Sezione.

Gruppi e Sezioni devono seguire le direttive dell'Assemblea Generale e del Consiglio direttivo centrale.

Art. 31

Costituito il Gruppo o la Sezione, la Giunta di Presidenza incarica uno o più soci di convocare l'Assemblea

locale per procedere all'elezione del Consiglio direttivo locale.

Questo si compone del Presidente, di un Segretario, di un Amministratore-Tesoriere, nonché di altri consiglieri nel numero iniziale fissato dalla Giunta di Presidenza che determina anche il numero dei Revisori.

Il numero dei consiglieri potrà essere variato dalle Assemblee successive fino al limite di 12 consiglieri oltre al Presidente, al Segretario e all'Amministratore-Tesoriere.

#### Art. 32

Al Consiglio direttivo locale si applicano le norme degli articoli 19 dal terzo comma in poi, 21, 22, 24, 26, 27 in quanto applicabili.

#### Art. 33

Ai revisori delle Sezioni e dei Gruppi si applicano le disposizioni dell'art. 29, fermo restando quanto stabilito all'art. 31.

#### Art. 34

L'Assemblea delle Sezioni e dei Gruppi si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 1° trimestre, nella data stabilita dal Consiglio direttivo locale che la indice.

Della convocazione deve essere data tempestiva comunicazione alla Presidenza della Lega Nazionale unitamente all'ordine del giorno che sarà posto in discussione.

L'Assemblea dovrà essere convocata nel termine di giorni 20 qualora lo richiedano per iscritto un decimo dei soci elettori, i Revisori della Sezione o del Gruppo, o il Consiglio direttivo centrale.

#### Art. 35

L'Assemblea esamina e approva il bilancio consuntivo dell'anno solare precedente presentato dal Consiglio direttivo e la relazione sull'attività del Gruppo o della Sezione; elegge il Consiglio direttivo, i Revisori e i Delegati all'Assemblea generale e delibera sulle proposte che le vengono presentate.

## Art. 36

Per i lavori dell'Assemblea si seguono le norme degli articoli 16, 17 e 18; ogni socio può ricevere due deleghe scritte da altri soci elettori.

Il verbale dell'Assemblea con le copie dei bilanci e delle relazioni deve essere inviato al Presidente della Lega Nazionale non oltre 15 giorni dopo la data di effettuazione.

## Art. 37

Il Consiglio direttivo locale ammette i nuovi soci del Gruppo e della Sezione, attua le deliberazioni dell'Assemblea locale; amministra il patrimonio e dirige l'attività del Gruppo o della Sezione; è intermediario tra esso e il Consiglio direttivo centrale, al quale invia al principio di ogni anno l'elenco aggiornato dei soci ed il prospetto dello stato patrimoniale e finanziario.

## Art. 38

La Sezione e il Gruppo hanno un'amministrazione propria, riscuotono i loro proventi e sostengono le spese della loro attività. Tuttavia il Consiglio direttivo centrale potrà, all'occorrenza, concedere a singoli Gruppi e Sezioni dei contributi straordinari, sull'impiego dei quali dovrà essere fornito dettagliato rendiconto, e disporre che i Gruppi e le Sezioni concorrano alle necessità risultanti dall'andamento generale della Lega.


Nel caso di disaccordo sull'entità di tale concorso, il Gruppo e la Sezione, previa approvazione della propria Assemblea, potranno demandare la decisione all'Assemblea generale dei Delegati della Lega Nazionale.

## Art. 39

La rappresentanza del Gruppo o della Sezione spetta al Presidente.

## Art. 40

Il Consiglio direttivo centrale, quando rilevi nell'attività di una Sezione, di un Gruppo o di una Delegazione deviazioni dalle finalità dell'Associazione o dalle direttive



degli organi centrali, o accerti la sussistenza di gravi irregolarità o di una situazione tale da compromettere le sorti della Sezione, del Gruppo o della Delegazione stessa, ha facoltà di sciogliere il Consiglio direttivo locale e di nominare un Commissario il quale regga la Sezione, il Gruppo o la Delegazione fino alla convocazione, entro tre mesi, di un'Assemblea straordinaria.

#### Art. 41

I Soci, provenienti da una stessa località abbandonata per eventi bellici o postbellici, possono costituire propri Gruppi o Sezioni.

#### Art. 42

Il Consiglio direttivo centrale determina volta per volta le norme per l'organizzazione e l'attività delle Delegazioni da esso istituite.

#### Art. 43

I soci residenti a Trieste partecipano all'elezione dei Delegati come circoscrizione a sé stante nei modi stabiliti per i Gruppi e le Sezioni.

Il Presidente della Lega Nazionale convoca, con funzione di Assemblea locale i Delegati eletti nella circoscrizione di Trieste, una volta all'anno, entro il primo trimestre.

Egli convoca altresì, con funzione di Consiglio direttivo locale, i membri del Consiglio direttivo centrale residenti a Trieste, per deliberare sulle attività che riguardano soltanto la città di Trieste, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni tre mesi.

#### *Sezioni giovanili*

#### Art. 44

Il Consiglio direttivo centrale può autorizzare l'istituzione in seno ai Gruppi, alle Sezioni e alle Delegazioni, di Sezioni giovanili cui possono appartenere i soci dai 14 ai 21 anni. Gli studenti vi possono rimanere fino al compimento degli studi.



### *Provvedimenti disciplinari*

#### Art. 45

I provvedimenti disciplinari sono:

- 1) la censura;
- 2) la sospensione da ogni attività fino a sei mesi;
- 3) l'esclusione.

I provvedimenti di cui ai punti 1 e 2 vengono presi dai Consigli direttivi locali. Il provvedimento di esclusione deve essere deliberato dall'Assemblea generale dei Delegati, su proposta del Consiglio direttivo centrale, a seguito di richiesta dei Consigli direttivi locali o della Giunta di Presidenza.

Avverso tutti questi provvedimenti il socio colpito ha diritto di ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei Probiviri.

### *Scioglimento dell'Associazione*

#### Art. 46

L'Assemblea generale dei Delegati che deliberi lo scioglimento dell'Associazione nomina i liquidatori e dispone sulla devoluzione del patrimonio.

Nel caso di scioglimento indipendente dalla volontà dei soci, dispone in proposito il Consiglio direttivo centrale, o, se ciò non sia possibile, la persona che per ultima ha rivestito la carica di Presidente.

### *Interpretazione*

#### Art. 47

Eventuali dubbi sull'interpretazione dello Statuto sono risolti provvisoriamente dal Consiglio direttivo centrale e sottoposti da esso alla prossima Assemblea generale.

*Visto d'ordine del Presidente  
della Repubblica*

*Il Ministro della Pubblica Istruzione*

*F. lo GUI*

Certifico io sottoscritto avv.dott.Giovanni Tomasi notaio in Trieste che la presente copia xerografica - composta di otto fogli - è conforme all'originale esibitomi dal signor ing.Giusto Muratti nato a Gradisca li 4 agosto 1900 e domiciliato a Trieste al n.2 della Via Lazzaretto Vecchio,ingegnere, da me personalmente conosciuto, ed è stata rilasciata previa ammonizione del predetto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di esibizione di atto falso.

Trieste, li tre ottobre millenovecentosettantadue



*G. Tomasi*  
*h*